

del 7.50% a suo tempo concordato; ma ciò, evidentemente, sempreché le operazioni stesse si inquadrino perfettamente nello spirito degli accordi presi, e siano in armonia col provvedimento deliberativo dell'8 febbraio 1952 già citato, dove il concorso finanziario dell'IVA appare destinato alla realizzazione di programmi governativi di allora recente impostazione.

Il Ministero dei Lavori Pubblici intenderebbe ora destinare il residuo stanziamento ad operazioni non comprese negli accordi a suo tempo stipulati con gli Organi di Governo, inserendovi appunto i finanziamenti che discendono dalla citata legge 10 aprile 1947, n. 261.

Quanto sopra premesso, si ritiene opportuno di fissare i termini di utilizzo del residuo stanziamento ad oggi di circa un miliardo e quattrocento milioni, stabilendo, in armonia all'indirizzo già preso, che:

- le operazioni a fronte di lavori previsti dalla legge 12 luglio 1949, n. 460 continueranno ad eseguirsi alle condizioni inizialmente pattuite, applicando il vecchio tasso del 7.50%, nei limiti dello stanziamento suddetto;

- le operazioni a fronte dei lavori previsti dalla legge 10 aprile 1947, n. 261 potranno essere